

CAPO I
Assestamento del bilancio di previsione per l'anno 2015

Art. 1
Residui attivi e passivi risultanti dal Rendiconto generale

1. I dati presunti dei residui attivi e passivi riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2015 approvato con legge regionale 23 dicembre 2014, n. 53, sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2014 approvato con legge regionale 5 agosto 2015, n. 26.

Art. 2
Residui attivi e passivi risultanti a seguito del riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 118/2011.

1. I dati presunti dei residui attivi e passivi riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2015 approvato con legge regionale 23 dicembre 2014, n. 53, sono ulteriormente rideterminati e aggiornati in conformità ai corrispondenti dati risultanti dal riaccertamento straordinario dei residui approvato con la deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2015, n. 1586, successivamente integrata con deliberazione 8 ottobre 2015, n. 1739, quindi modificata con deliberazione 23 novembre 2015, n. ____ adottata in attuazione dell'articolo 1, comma 7, del decreto legge 14 novembre 2015, n. 179. A seguito delle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui di cui innanzi emerge per l'esercizio 2015 un disavanzo tecnico pari ad euro 122.322.080,48 da coprirsi secondo le modalità previste all'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
1. Con la predetta deliberazione n. ____/2015 si è provveduto ad accantonare al fondo anticipazioni di liquidità, da utilizzarsi secondo le previsioni dell'articolo 1, comma 9, del decreto legge 14 novembre 2015, n. 179, l'importo delle anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 3 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 acquisite negli esercizi 2013 e 2014 al netto delle quote già rimborsate ed a rideterminare, conseguentemente, il risultato di amministrazione disponibile. L'ammontare dei residui attivi e passivi rideterminati a seguito del riaccertamento straordinario sono rappresentati nell'allegato 1 alla presente legge.

Art. 3
Risultato di amministrazione dell'esercizio precedente

1. Il risultato di amministrazione dell'esercizio finanziario 2014 già iscritto in via presuntiva per euro 5.120.668.595,69 nella parte entrata del bilancio di previsione per l'esercizio 2015 approvato con legge regionale 23 dicembre 2014, n. 53, è rideterminato in euro 4.845.880.307,54 a seguito della approvazione del rendiconto 2014 approvato con legge regionale 5 agosto 2015, n. 26. A seguito della approvazione della deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2015, n. 1586 di riaccertamento straordinario dei residui e successive modificazioni ed integrazioni, il risultato di amministrazione dell'esercizio 2014 è rideterminato, alla data del 1° gennaio 2015, in euro 2.629.139.278,24, le quote vincolate del

risultato di amministrazione in euro 2.147.019.584,00 e le quote accantonate in euro 988.456.807,25 conseguendone un risultato di amministrazione disponibile negativo per euro 506.337.113,01.

Art. 4

Stato di previsione delle entrate

1. Nello stato di previsione delle entrate per l'esercizio finanziario 2015 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella 1.
2. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate risulta aumentato di euro 916.722.000,40, quanto alla previsione di competenza, e diminuito di euro 4.065.092.409,55 quanto alla previsione di cassa.

Art. 5

Stato di previsione delle spese

1. Nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2015 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella 1.
2. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle spese risulta aumentato di euro 916.722.000,40, quanto alla previsione di competenza, e diminuito di euro 4.065.092.409,55 quanto alla previsione di cassa.

CAPO II

Disposizioni varie di carattere finanziario

Art. 6

Risorse aggiuntive correnti a favore del Servizio Sanitario Regionale

1. Al fine di far fronte ai maggiori oneri derivanti per l'anno 2015 al Servizio sanitario regionale per l'acquisto dei farmaci innovativi, per garantire i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e per minori trasferimenti dal Fondo sanitario nazionale è istituito nel bilancio regionale autonomo per l'esercizio finanziario 2015, nell'ambito della UPB 05.08.01, il capitolo 771015 denominato "Risorse aggiuntive correnti per l'anno 2015 a favore del SSR" con una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, di euro 60 milioni.

Art. 7

Misure in favore dell'alta formazione musicale

1. Nelle more del perfezionamento del processo di statalizzazione ed al fine di favorire il diritto allo studio, limitare il fenomeno della migrazione passiva, salvaguardare l'offerta di alta formazione musicale sul territorio, è assegnato per l'anno 2015 un contributo straordinario di euro 1 milione da destinare, in accordo con il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e con la Provincia di Taranto, al cofinanziamento delle spese relative al personale docente di ruolo dell'Istituto Superiore di Studi Musicali "G. Paisiello"

di Taranto.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito, nel bilancio regionale autonomo per l'esercizio finanziario 2015, nell'ambito della UPB 04.04.02, il capitolo 911045, denominato "Contributo straordinario in favore dell'I.S.S.M. "G. Paisiello" di Taranto per il cofinanziamento delle spese relative al personale docente di ruolo" ed è assegnata la relativa dotazione finanziaria di parte corrente, in termini di competenza e cassa.
3. L'utilizzo del contributo regionale da parte dell'I.S.S.M. "G. Paisiello" di Taranto è oggetto di rendicontazione e di apposita relazione che comprovi l'efficacia dell'intervento, al termine di ciascun anno accademico di riferimento.

Art. 8

Disciplina della tassa regionale per il diritto allo studio universitario

1. All'articolo 32 della legge regionale 27 giugno 2007, n. 18, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:
2-bis. Gli studenti che intendono avvalersi della contemporanea iscrizione a corsi di studio presso l'Università e presso un Istituto Superiore di Studi Musicali e Coreutici aventi sede legale nella Regione Puglia, secondo le modalità organizzative previste dal Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 28 settembre 2011 ("Disciplina delle modalità organizzative per consentire agli studenti la contemporanea iscrizione a corsi di studio presso le Università e presso gli Istituti superiori di studi musicali e coreutici"), sono tenuti al pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario una sola volta per ciascun anno accademico.

Art. 9

Restituzioni effettuate dalle Province/Città Metropolitana di Bari dei fondi trasferiti ai sensi dell'articolo 54 legge regionale 13 agosto 1998, n. 27

1. Al fine di dare piena attuazione alle finalità e ai principi previsti dall'articolo 1 della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27 attraverso opportuni studi ed interventi per la tutela della fauna selvatica, le restituzioni effettuate dalle Province/Città Metropolitana di Bari all'esito delle rendicontazioni per l'utilizzo dei fondi trasferiti dalla Regione ai sensi dell'articolo 54 legge regionale 13 agosto 1998, n. 27, sono imputate, nell'ambito della UPB 03.04.01, al capitolo di entrata 3065095, denominato "Restituzioni fondi trasferiti alle Province/Città metropolitana ex art. 54 legge regionale 27/1998. Collegato ai capitoli di spesa 841035 e 841030" - Codice classificazione del E.3.05.02.03.002 con uno stanziamento per l'esercizio finanziario 2015, in termini di competenza e cassa, di euro 350 mila collegato ai capitoli di spesa di cui ai successivi articoli 10 e 11 al fine di essere utilizzati per gli interventi mirati all'attuazione della legge stessa.
2. Gli introiti confluiti sul capitolo di entrata di cui al comma 1 sono destinati per il 10% alle spese necessarie per la redazione del piano faunistico-venatorio e per il 90% all'attuazione degli interventi previsti dalla legge regionale 13 agosto 1998, n. 27.

Art. 10

Attività propedeutiche alla redazione del Piano Faunistico-venatorio regionale quinquennale

1. In attuazione di quanto previsto dagli articoli 10 e 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, la Regione deve dotarsi del Piano faunistico venatorio regionale quinquennale nonché del relativo regolamento d’attuazione.
2. Al fine di sostenere le spese necessarie per l’espletamento della Valutazione Ambientale Strategica, nel rispetto della Direttiva 2001/42/CE, nonché dalla normativa nazionale di recepimento, ed in particolare dall’articolo 4, comma 4, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 come modificato dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, è istituito nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito dell’UPB 01.02.01., il capitolo 841035, denominato “Interventi in attuazione delle finalità previste dalla Legge Regionale n. 27/98 e della pianificazione faunistico-venatoria – prestazioni professionali e specialistiche” con una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, di euro 35 mila - Codice di classificazione: U.16 – 2 – 1 – 3 – 2 – 10, collegato al capitolo di entrata 3065095 nella misura del 10% e comunque entro la misura delle entrate accertate.

Art. 11

Attuazione degli interventi in materia faunistico-venatoria previsti dalla legge regionale 13 agosto 1998, n. 27

1. Al fine di dare piena attuazione alle finalità sancite dall’articolo 1 della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell’attività venatoria” ed condurre gli interventi mirati al conseguimento dei risultati previsti dalle norme di settore regionali, nazionali e comunitarie, è istituito nel bilancio regionale autonomo per l’esercizio finanziario 2015, nell’ambito dell’UPB 01.02.01., il capitolo di spesa 841030, denominato “Interventi in attuazione delle finalità previste dalla legge regionale n.27/98 e della pianificazione faunistico-venatoria svolti in regime di convenzione con l’Università” con una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2015, in termini di competenza e cassa, di euro 315 mila, Codice di classificazione: U. 16 – 2 – 1 – 4 – 1 – 2, collegato al capitolo di entrata 3065095 nella misura del 90% e comunque entro la misura delle entrate accertate.

Art. 12

“Interventi per il trasporto pubblico locale e regionale”

1. Al fine di evitare l’interruzione del pubblico servizio e di garantire la regolare prosecuzione dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale per l’anno in corso, tenuto conto delle disposizioni attuative del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2013 “Definizione dei criteri e delle modalità con cui ripartire il Fondo nazionale per il concorso dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario”, sono istituiti nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della UPB 03.05.02, i seguenti capitoli di spesa:
 - capitolo 552100 denominato “Fondo Regionale Trasporti - Esercizio dei servizi ferroviari (art. 9 D. Lgs. 422/97) - Compensazione minore trasferimento ex DPCM 11 marzo 2013” con una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, per l’esercizio finanziario 2015 di euro 2.107.255,46;
 - capitolo 552110 denominato “Fondo Regionale Trasporti - Esercizio dei servizi ferroviari (art. 8 D. Lgs. 422/97) - Compensazione minore trasferimento ex DPCM 11

marzo 2013” con una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, per l’esercizio finanziario 2015 di euro 7.810.539,69;

- capitolo 552115 denominato “Fondo Regionale Trasporti - Esercizio dei servizi di trasporto automobilistico regionale - Compensazione minore trasferimento ex DPCM 11 marzo 2013” con una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, per l’esercizio finanziario 2015 di euro 1.520.141,56;
 - capitolo 552120 denominato “Esercizio dei servizi marittimi ed aerei - Compensazione minore trasferimento ex DPCM 11 marzo 2013” ” con una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, per l’esercizio finanziario 2015 di euro 215.213,98;
 - capitolo 552125 denominato “Fondo Regionale Trasporti - Esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale - Trasferimenti correnti alle Province e alla Città Metropolitana - Compensazione minore trasferimento ex DPCM 11 marzo 2013” con una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, per l’esercizio finanziario 2015 di euro 3.186.400,53;
 - capitolo 552130 denominato “Fondo Regionale Trasporti - Esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale - Trasferimenti correnti ai Comuni - Compensazione minore trasferimento ex DPCM 11 marzo 2013” con una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, per l’esercizio finanziario 2015 di euro 4.352.208,45.
2. Al fine di garantire l’integrale copertura dei corrispettivi contrattualmente previsti per i servizi ferroviari regionali, sono istituiti nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della UPB 03.05.02, i seguenti capitoli di spesa:
- capitolo 552135 denominato “Fondo Regionale Trasporti - Esercizio dei servizi ferroviari (art. 9 D.Lgs. 422/97) – Risorse proprie” con una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, per l’esercizio finanziario 2015 di euro 429.532,08;
 - capitolo 552140 denominato “Fondo Regionale Trasporti - Esercizio dei servizi ferroviari (art. 8 D.Lgs. 422/97) – Risorse proprie” con una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, per l’esercizio finanziario 2015 di euro 9.171.980,19.
3. L’articolo 4 della legge regionale 31 ottobre 2002, n. 18 è sostituito dal seguente:

“Articolo 4

Ripartizione delle risorse

“1. La Regione costituisce annualmente nel proprio bilancio un Fondo regionale trasporti (F.R.T.), destinato all’esercizio e agli investimenti nel settore del T.P.R.L., alimentato dalle risorse del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, istituito con l’articolo 16-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 così come sostituito dall’articolo 1, comma 301, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e da risorse proprie.

2. Il Fondo regionale trasporti è così articolato:

- a) interventi per l’esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale automobilistici, tranviari, filoviari e lacuali, finanziato con le risorse trasferite dallo Stato alla Regione e con risorse proprie sulla base degli oneri relativi ai servizi minimi di cui all’articolo 5 della presente legge;
- b) interventi per l’esercizio dei servizi ferroviari (articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422), finanziato con le risorse trasferite dallo Stato alla Regione e con risorse proprie;
- c) interventi per l’esercizio dei servizi marittimi e aerei, finanziato con risorse proprie e con eventuali risorse trasferite dallo Stato per i servizi di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
- d) interventi per gli investimenti finanziati con risorse regionali, statali o comunitarie;
- e) interventi a compensazione degli oneri per il rilascio di agevolazioni o gratuità di viaggio sui servizi di trasporto pubblico regionale e locale, finanziato con risorse regionali.

3. La Giunta regionale, a decorrere dal 2016, provvede annualmente a definire le modalità di ripartizione del Fondo regionale trasporti con propria deliberazione, su proposta dell'assessore alle Infrastrutture e Mobilità di concerto con l'assessore al Bilancio, tenendo conto delle previsioni dell'articolo 16 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 così come sostituito dall'art. 1 c. 301 della L. 24 dicembre 2012 n. 228 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2013.

4. Le risorse in favore degli enti locali regionali sono erogate di norma trimestralmente entro il trimestre a cui si riferiscono o, in caso di esercizio o gestione provvisoria del bilancio regionale, in acconti mensili entro il mese a cui si riferiscono, da conguagliare successivamente all'approvazione del bilancio regionale. Gli enti locali iscrivono annualmente nei propri bilanci somme destinate ai servizi di trasporto pubblico non inferiori alle risorse trasferite dalla Regione e incrementate delle proprie.”

Art. 13

Autonomia del Responsabile della Prevenzione della corruzione e Trasparenza.

1. In attuazione di quanto disposto dalla legge 6 novembre 2012 n. 190 e dalla successiva normativa in materia, al fine di garantire autonomia gestionale ed indipendenza al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Regione Puglia nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della UPB 00.06.01, sono istituiti i seguenti capitoli di spesa:
 - capitolo 814015 denominato “Spese per gli adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza. Spese per formazione e aggiornamento professionale del personale” con dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, per l'esercizio finanziario 2015 di euro 2 mila;
 - capitolo 814016 denominato “Spese per gli adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza. Spese per l'acquisto di libri, periodici, riviste, raccolte di giurisprudenza e legislative ovvero per l'accesso e la consultazione di banche dati” con una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, per l'esercizio finanziario 2015 di euro 3 mila;
 - capitolo 814017 denominato “Spese per gli adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza. Spese per pubblicazioni del RPC e TR e rilegatura” con una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, per l'esercizio finanziario 2015 di euro 5 mila.

Art. 14

Modifiche all'articolo 40 della legge regionale 21 maggio 2002, n. 7 “Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002-2004”

1. All'articolo 40 della legge regionale 21 maggio 2002, n. 7, dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:

“2 bis Una quota delle risorse individuate per il funzionamento del Comitato viene destinata alla incentivazione del personale regionale incaricato di prestazioni di supporto tecnico ed organizzativo al Comitato medesimo e corrisposta secondo le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva. “

Art. 15
Programma residenze teatrali pugliesi

1. Al fine di dare piena attuazione all'accordo di programma quadro approvato con deliberazione della Giunta regionale 19 maggio 2015, n. 993 e sottoscritto in data 23 giugno 2015 e consentire la realizzazione del programma di attività della rete delle residenze teatrali pugliesi "Teatri abitati" annualità 2015, così come rimodulato di intesa con gli aderenti nell'ambito della Commissione cultura della Conferenza Stato-Regioni, è istituito nel bilancio regionale autonomo per l'esercizio finanziario 2015, nell'ambito della UPB 04.03.01, il capitolo 811019 denominato "Quota di cofinanziamento Regione – Accordo di programma quadro - Teatri abitati – annualità 2015" con una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2015, in termini di competenza e in cassa, di 60 mila.

Art. 16
Attività di chiusura del Programma Operativo Fondo Europeo per la Pesca 2007 - 2013

1. Al fine di consentire il completamento delle operazioni legate all'attuazione del programma Operativo FEP 2007 – 2013, Reg. CE 1198/2006, e in particolare giungere alla liquidazione degli impegni di bilancio pendenti, secondo le indicazioni contenute nella decisione della Commissione del 06 ottobre 2015, mediante il pagamento del saldo finale di tutte le operazioni in essere, sono istituiti nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito U.P.B. 01.02.02., i seguenti capitoli di spesa:
 - capitolo 115006, denominato "Attività di chiusura e certificazione relative al Programma Operativo Fondo Europeo per la Pesca 2007 – 2013 – collaborazioni, studi e consulenze" - Codice di classificazione: U.16 – 3 – 1 – 3 – 2 – 10, con una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2015, in termini di competenza e cassa, di euro 80 mila;
 - capitolo 115007, denominato "Attività di chiusura e certificazione relative al Programma Operativo Fondo Europeo per la Pesca 2007 – 2013 – retribuzioni in denaro" - con una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2015, in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila;

Art. 17
Entrate e spese afferenti l'attività dell'Ufficiale Rogante

1. Con riferimento ai contratti stipulati in forma pubblica amministrativa ed alle scritture private autenticate relativi ad affidamenti di appalti pubblici, al fine di consentire la registrazione con modalità telematica ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463 e di assolvere agli obblighi fiscali attinenti l'imposta di registro e di bollo secondo le modalità definite dai decreti di cui all'articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 è istituito nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito dell'UPB 08.03.01, il capitolo di spesa 3416 denominato "Rogazione Contratti. Spese per l'assolvimento degli oneri fiscali da parte dell'Ufficiale Rogante. Collegato al capitolo di entrata 1018050".
2. E' contestualmente istituito, nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito dell'UPB 01.01.21, il capitolo di entrata 1018050 denominato "Rogazione Contratti. Oneri fiscali.

Collegato al capitolo di spesa 3416” per effetto delle obbligazioni del terzo verso la Regione Puglia, inerenti gli oneri di cui al precedente comma 1.

3. La dotazione finanziaria dei suddetti capitoli per l’esercizio 2015 è stabilita, in termini di competenza e di cassa, in euro 15 mila. Per gli esercizi successivi la dotazione finanziaria è stabilita con le leggi di bilancio annuali e pluriennali.

Art. 18

Integrazioni alla legge regionale 19 dicembre 2008, n. 36

1. All’articolo 5 della legge regionale 19 dicembre 2008, n. 36, come introdotto dall’articolo 7 della legge regionale 1 agosto 2014, n. 37, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 8 bis dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
 - g) fabbricato rurale – Gravina di Puglia (Bari);
 - b) al comma 8 ter dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
 - g) struttura turistica – Masseria pilota Agropolis – S. Giovanni Rotondo (Foggia).

Art. 19

Disposizioni in materia di cassa economale

1. L’articolo 13 della legge regionale 25 gennaio 1977, n.2 (Disciplina dei servizi del settore provveditorato - economato - contratti ed appalti) è sostituito dal seguente:

“Art. 13

Fondo cassa per il Cassiere centrale.

1. All'inizio di ogni trimestre, con deliberazione della Giunta regionale che ne determina anche l'importo, viene assegnato, mediante mandati emessi su appositi capitoli di bilancio, un fondo di anticipazione direttamente al Cassiere centrale per provvedere al pagamento delle spese ordinate ai sensi del precedente articolo 4, lettera a) e lettera b), e relative alle forniture di beni e servizi di cui al precedente articolo 2.

2. Il Cassiere centrale effettua i pagamenti, previa autorizzazione su appositi mandati a firma del dirigente della Sezione, per le spese ordinate ai sensi della lettera b) del quarto comma dell'articolo 4, sino al limite massimo di euro 5 mila.

3. Con le stesse modalità di cui al precedente comma, previa dichiarazione del Responsabile unico del procedimento (R.U.P.) di regolarità della spesa, della prestazione o fornitura, di funzionamento o fruizione del servizio per motivi d'ufficio e nell'esclusivo interesse dell'amministrazione regionale, sono pagate dal Cassiere centrale, senza limiti di ammontare, le spese per acquisti o pagamenti una tantum di qualsiasi natura o che comunque si esauriscano nel corso del singolo esercizio finanziario. Sono incluse le spese per acquisti di beni effettuati tramite centrali di acquisto, quando il periodo di esecuzione sia limitato al singolo esercizio finanziario.

Sono altresì corrisposti dal Cassiere centrale i rimborsi di missione.

4. L'acquisto e il relativo pagamento di quadri sino al valore massimo di euro 516,46 è effettuato con provvedimento dell'Assessore previo visto di congruità di una Commissione composta da tre funzionari in rappresentanze rispettivamente designati dal Presidente della Giunta regionale, dall'Assessore alla Cultura e dall'Assessore al Provveditorato Economato.

5. I rendiconti, corredati dei documenti giustificativi e muniti del visto di riscontro contabile, devono essere resi a scadenza trimestrale o ad esaurimento dell'anticipazione e sottoposti all'esame di approvazione della Giunta regionale.
 6. L'approvazione del rendiconto da parte della Giunta regionale costituisce, nelle more della esecutività del relativo provvedimento ai sensi di legge, provvisorio discarico della somma anticipata al Cassiere centrale.
 7. Il provvisorio discarico delle somme anticipate diverrà definitivo ad esecutività del provvedimento di cui sopra.”
2. L'articolo 7 della legge regionale 12 gennaio 2005, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2005 e bilancio pluriennale 2005 - 2007 della Regione Puglia) è abrogato.